

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - muro - comunione (del muro) - uso del muro comune - spese - di costruzione ; fondi a dislivello – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17305 del 31/08/2015

Muro di confine non comune - Alterazione - Responsabilità ex art. 2043 c.c. di entrambi i confinanti - Obblighi di rifacimento secondo le rispettive responsabilità - Applicabilità dell'art. 887 c.c. - Esclusione.

Nel caso in cui l'esigenza di rifacimento di un muro di recinzione posto tra due fondi a dislivello, di proprietà esclusiva di uno solo dei confinanti per essere interamente compreso sul suo fondo, sia determinata da condotte concorrenti di entrambi i proprietari, le relative spese di ricostruzione e consolidamento vanno poste a carico degli stessi in relazione alle rispettive responsabilità per il mutamento dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 2043 e 1227 c.c., restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 887 c.c., il quale attiene al regime delle spese nella diversa ipotesi di comunione del muro a dislivello.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17305 del 31/08/2015